

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2023/104 DELLA COMMISSIONE**del 12 gennaio 2023****che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2019/159 che istituisce misure di salvaguardia definitive nei confronti delle importazioni di determinati prodotti di acciaio a seguito di una relazione adottata dall'organo di conciliazione dell'Organizzazione mondiale del commercio**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il regolamento (UE) 2015/478 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2015, relativo al regime comune applicabile alle importazioni ⁽¹⁾, in particolare gli articoli 16 e 20,visto il regolamento (UE) 2015/755 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2015, relativo al regime comune applicabile alle importazioni da alcuni paesi terzi ⁽²⁾, in particolare gli articoli 13 e 16,

considerando quanto segue:

Contesto

- (1) Con il regolamento di esecuzione (UE) 2018/1013 della Commissione ⁽³⁾ («il regolamento provvisorio»), la Commissione ha istituito una misura di salvaguardia provvisoria su determinati prodotti di acciaio. Con il regolamento di esecuzione (UE) 2019/159 della Commissione ⁽⁴⁾ («il regolamento definitivo»), la Commissione europea ha istituito una misura di salvaguardia definitiva su determinati prodotti di acciaio («la misura di salvaguardia»).
- (2) Il 13 marzo 2020 la Turchia ha chiesto l'avvio di consultazioni con l'Unione europea ai sensi degli articoli 1 e 4 dell'Intesa sulle norme e sulle procedure che disciplinano la risoluzione delle controversie («DSU»), dell'articolo XXIII, paragrafo 1, dell'accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio 1994 (GATT 1994) e dell'articolo 14 dell'accordo sulle misure di salvaguardia.
- (3) Le consultazioni tra l'Unione europea e la Turchia si sono svolte il 29 aprile 2020, ma non hanno permesso di risolvere la controversia.
- (4) Il 16 luglio 2020 la Turchia ha chiesto la costituzione di un panel. Il 28 agosto 2020 è stato costituito un panel. La relazione del panel è stata diffusa il 29 aprile 2022. Poiché nessuna delle parti ha presentato ricorso contro la relazione del panel, l'organo di conciliazione (Dispute Settlement Body — DSB) l'ha adottata il 31 maggio 2022 ⁽⁵⁾.
- (5) Con comunicazione all'OMC del 5 agosto 2022 ⁽⁶⁾, la Turchia e l'Unione europea hanno reso noto di aver concordato, a norma dell'articolo 21, paragrafo 3, lettera b), dell'Intesa sulle norme e sulle procedure che disciplinano la risoluzione delle controversie, che il periodo ragionevole per l'applicazione delle raccomandazioni e delle decisioni del DSB da parte dell'Unione europea nell'ambito della controversia *Unione europea: misure di salvaguardia su determinati prodotti di acciaio* (DS595) scadrà il 16 gennaio 2023, ossia sette mesi e sedici giorni dopo l'adozione delle raccomandazioni e delle decisioni del DSB, avvenuta in data 31 maggio 2022.
- (6) A seguito di detti eventi, il 24 agosto 2022 la Commissione ha pubblicato un avviso di apertura ⁽⁷⁾ con cui ha comunicato l'intenzione di procedere all'attuazione della relazione del panel rendendo la misura originaria conforme al diritto dell'OMC per quanto riguarda i punti per i quali il panel aveva rilevato delle incompatibilità e ha invitato le parti interessate a presentare osservazioni.
- (7) Entro il termine specificato diverse parti hanno presentato osservazioni, che sono state debitamente tenute in considerazione.

⁽¹⁾ GU L 83 del 27.3.2015, pag. 16.⁽²⁾ GU L 123 del 19.5.2015, pag. 33.⁽³⁾ Regolamento di esecuzione (UE) 2018/1013 della Commissione, del 17 luglio 2018, che istituisce misure di salvaguardia provvisorie in relazione alle importazioni di determinati prodotti di acciaio (GU L 181 del 18.7.2018, pag. 39).⁽⁴⁾ Regolamento di esecuzione (UE) 2019/159 della Commissione, del 31 gennaio 2019, che istituisce misure di salvaguardia definitive nei confronti delle importazioni di determinati prodotti di acciaio (GU L 31 dell'1.2.2019, pag. 27).⁽⁵⁾ WT/DS595/R *Unione europea: misure di salvaguardia su determinati prodotti di acciaio*, 29 aprile 2022.⁽⁶⁾ WT/DS595/13, 9 agosto 2022.⁽⁷⁾ GU C 320 del 24.8.2022, pag. 47.